

# Impugnazione del licenziamento e tentativo di conciliazione: I TERMINI DI DECADENZA

Con la sentenza n. 8026/2019, la Suprema Corte è intervenuta nuovamente sui termini di decadenza per l'impugnazione giudiziale del recesso datoriale, una volta che, impugnato stragiudizialmente il licenziamento, segua la richiesta di tentativo di conciliazione secondo la procedura *ex art.* 410 c.p.c.

Al fine di meglio comprendere la problematica trattata in sentenza, occorre preliminarmente chiarire il quadro normativo che disciplina il sistema delle decadenze per l'impugnazione giudiziale dei licenziamenti, muovendo dalla disamina dell'art. 6, L. n. 604/1966 come modificato dall'art. 32, co. 1, L. n. 183/2010.

Com'è noto, l'art. 32, nel modificare l'art. 6 della L. n. 604/1966, ha sostanzialmente creato una nuova fattispecie decadenziale, costruita su una serie successiva di oneri di impugnazione strutturalmente concatenati tra loro.

Vale infatti la pena di rammentare che il citato articolo prevede che l'impugnazione stragiudiziale del licenziamento “è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formati dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo”.

Nel caso di specie, la Corte di Appello di Napoli, muovendo dal rilievo che la norma dovesse essere letta in combinato disposto con l'art. 410 c.p.c., il cui secondo comma prescrive che “la comunicazione della richiesta di espletamento di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo

*di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza”,* ha ritenuto che la richiesta di tentativo di conciliazione, cui il datore di lavoro non ha aderito, sospenderebbe il termine decadenziale per i soli venti giorni successivi. Di talché, avendo il lavoratore depositato l'impugnazione giudiziale oltre il predetto termine, lo stesso sarebbe incorso nella decadenza, con conseguente tardività del ricorso.

Di diverso avviso è invece la Suprema Corte che ha accolto il ricorso del lavoratore.

La Corte di Cassazione ha infatti ricordato che l'esito negativo del componimento stragiudiziale è determinato dall'esplicito rifiuto della controparte di intraprendere la procedura conciliativa richiesta, che è equiparato, per espressa previsione legale, al caso di mancato accordo necessario all'espletamento della conciliazione che matura allorché la controparte non abbia aderito alla procedura nel termine di venti giorni dalla predetta richiesta. Né potrebbe ritenersi conferente la diversa fattispecie in cui la procedura richiesta sia accettata ed espletata ma poi si concluda con un mancato accordo. In tal caso, invero, non opererebbe il termine di sessanta giorni, mentre resterebbe efficace l'originario termine di centottanta giorni che viene sospeso per tutta la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi.

Nella fattispecie in esame il Supremo Collegio ha ritenuto che l'azione del lavoratore fosse stata tempestiva. La decadenza del lavoratore non si era prodotta, in quanto nelle ipotesi in cui alla richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato non segua l'accordo necessario al relativo espletamento per effetto della mancata accettazione della procedura entro il termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta, decorre un nuovo e ulteriore termine di sessanta giorni per il deposito del ricorso giudiziale dallo spirare del suddetto termine di venti giorni.